

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1023-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MICARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro della Difesa

col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1961

Adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua e alla
Convenzione sull'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 e loro esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. — In un secolo in cui i traffici, sotto la spinta incessante del progresso, si moltiplicano, si può dire, giornalmente, appare particolarmente opportuno che l'obiettivo a cui non era potuta giungere la Conferenza dell'Aja del 1930 — e cioè la codificazione del diritto internazionale marittimo — abbia potuto, almeno parzialmente, esser raggiunto nell'ambito delle Nazioni Unite, attraverso quattro Convenzioni e un Protocollo facoltativo, delle prime due delle quali il Governo propone ora la ratifica.

Parzialmente, dicevo, perchè, ad esempio, sulla fondamentale questione dei limiti delle acque territoriali non si è potuto trovar un accordo, e tali limiti non sono pertanto precisati, nella prima delle due Convenzioni (articolo 6); mentre su molti altri punti si sono raggiunte soluzioni di compromesso, che potrebbero forse dar luogo a discussioni.

Non si può ad ogni modo non riconoscere che nel complesso le due Convenzioni, di cui la relazione governativa illustra particolarmente il contenuto, rappresentano quanto di meglio si poteva ottenere in questo momento: com'è confermato dal fatto che un gran numero di stati membri delle Nazioni Unite, tra i quali si annoverano i Paesi con prevalenti interessi marittimi, è ormai divenuto parte contraente di questa Convenzione.

È pertanto non solo da raccomandare la ratifica, da parte italiana, delle due Convenzioni in oggetto, ma anche da auspicare che il Governo italiano presenti presto al Parlamento anche le altre Convenzioni e il Protocollo elaborati dalla Conferenza di Ginevra.

MICARA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare:

- a) Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua;
- b) Convenzione sull'alto mare.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 34 delle Convenzioni stesse.